



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: [GeA: 4347] D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per interventi di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la centrale “Nuova Serrazzano”, nell’ambito della concessione di coltivazione “Lustignano”, nel Comune di Pomarance (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 07/02/2025, protocollo regionale n. 0091010, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell’allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

In merito a tali attività, è stata adottata la Delibera regionale n. 319 del 14/03/2000 avente oggetto: “*Parere Al Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 24.5.88 n. 203 - Relativo alla Società ERGA per il rinnovamento della centrale geotermoelettrica “Nuova Serrazzano” ubicata nel Comune di Pomarance (PI)*”.

La concessione di coltivazione denominata “Lustignano” è stata conferita con D.M. 07/03/1994 dal Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato. La suddetta concessione è stata oggetto di variazione al programma lavori e valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di potenziamento centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2” (Autorizzazione unica n.1198 del 26/03/2008, rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

Le attività geotermiche sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell’impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La centrale geotermica denominata “Nuova Serrazzano” è situata nel comune di Pomarance (PI), a sud-ovest del centro abitato di Serrazzano; ricade all’interno della concessione di coltivazione geotermica denominata “Lustignano”. Attualmente il complesso strutturale della centrale, risalente agli anni ‘60, si compone di un



fabbricato destinato alla sala macchine, alla sala quadri ed a locali uso ufficio; ai lati dello stesso edificio si trovano due torri di refrigerazione.

Progetto di modifica previsto

L'intervento previsto ha lo scopo di risolvere alcune problematiche, che riguardano l'involucro edilizio dell'edificio principale, dovute principalmente all'infiltrazione delle acque meteoriche dalla copertura ed il ripristino corticale delle superfici in c.a.; è inoltre previsto l'installazione di dispositivi anticaduta e la sostituzione dei discendenti dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

Interventi di tipo edilizio

Più in dettaglio l'intervento in progetto prevede:

- raschiatura delle vecchie tinteggiature ammalorate o percorse da infiltrazioni di acque meteoriche, poste all'intradosso del solaio di copertura ed alle pareti interne con l'ausilio di piattaforma elevatrice (stimato un 50% delle superfici complessive);
- installazione di dispositivi di protezione collettiva anticaduta, formati da linee vita ed ancoraggi puntuali disposti come da Elaborato Tecnico della copertura;
- messa in sicurezza solaio di copertura nelle zone soggette a maggior degrado dovuto alle infiltrazioni di acque meteoriche, eseguito mediante intervento di rinforzo / antisfondellamento;
- impermeabilizzazione della copertura a volta esistente, nonché delle relative lanterne;
- impermeabilizzazione copertura piana posta sul lato Nord del fabbricato;
- ripristino superfici in c.a. dell'intelaiatura esterna del fabbricato mediante rimozione delle parti ammalorate, pulitura e spazzolatura dei ferri dell'armatura scoperti, trattamento dei medesimi con prodotto antiruggine;
- reintegro degli infissi mancanti con serramenti della stessa tipologia degli esistenti;
- applicazione di nuove tinteggiature sia ai soffitti che alle pareti interne.

Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, che si svilupperanno in un arco temporale di circa 7 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell'All. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che le attività in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto gli interventi sono volti a mantenere parti di edificio ammalorate, nel rispetto delle norme di sicurezza ed al fine di garantire la protezione dell'ambiente.

Le varie tipologie di intervento previste non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.



Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che le modifiche descritte non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto verranno eseguite direttamente all'interno di aree già occupate dalla centrale esistente.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto sono finalizzati a mantenere in condizioni di sicurezza e salubrità l'involucro del fabbricato esistente.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'adeguamento in oggetto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto gli interventi manutentivi proposti ricadono all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della centrale esistente, come rappresentato nella relazione allegata.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi proposti non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree in esame non ricadono in zone tutelate dal vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, art.136 e art.142;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo ad interventi di manutenzione straordinaria di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi presso la centrale geotermoelettrica Nuova Serrazzano;

considerato che il progetto non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:



- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica ha come obiettivo di ripristinare l'impermeabilizzazione della copertura del fabbricato macchine e le superfici in c.a. danneggiate e ammalorate, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salubrità del fabbricato;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto geotermico già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene opportuno ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione geotermica "Lustignano", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parte delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Giovanna Bogni tel. 0554382231, email: giovanna.bogni@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

gb/lg